Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 maggio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900 Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 · Semestrale L. 500 · Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Concede

« motu proprio » la medaglia in oro al valor militare alla memoria del marinaio elettricista Piero CAVEZZALE, con la seguente motivazione:

Marinaio elettricista destinato a batteria antiaerea in base navale d'oltremare, esplicava i propri compiti con calma e coraggio malgrado l'incessante offesa aerea. Rimasto disponibile nell'incarico di elettricista per i danni subiti dalla centrale di tiro, si offriva volontariamente per sostituire un servente ai pezzi ferito e sparava prima contro gli aerei e poi con alzo a zero sui reparti nemici avanzanti, gli ultimi colpi della batteria. Continuava la lotta con il fuoco di una mitragliera e balzava infine all'attacco con la baionetta cadendo colpito nell'atto stesso in cui trapassava il corpo ed uccideva un ufficiale nemico. Fulgido esempio di eroismo e di virtù guerriere. — (Lero, 16 novembre 1943).

Dato a Roma, addì 27 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1947
Registro Marina mil. n. 9, foglio n. 153.

(2268)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 aprile 1947, n. 372.

Istituzione del Consorzio per la zona industriale apuana.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 343, relativo alla zona industriale di Massa-Carrara (Apuania);
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112;
Vista la legge 23 marzo 1940, n. 231;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e il tesoro, per i lavori pubblici e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di stimolare le iniziative per il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche necessarie per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione di lavoro, e quanto altro possa essere utile per l'interesse della zona industriale.

Art. 2.

Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Massa-Carrara, e possono ad esso aderire altri enti pubblici.

Art. 3.

Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:
a) del presidente del Consorzio;
b) di tre cittadini nominati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno da quello di Montignoso, tra persone di sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;
c) di due rappresentanti per ciascuno degli enti di cui all'art. 2 esclusi i Comuni;
d) di due rappresentanti degli industriali e di due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio di Massa-Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Massa-Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti, ed uno del Ministero delle finanze e del tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Art. 4.

Il Consiglio redigerà lo statuto del Consorzio, che sarà approvato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 5.

Il presidente del Consorzio è nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, su una terna di nomi designati dal Consiglio del consorzio.

Egli ha la rappresentanza del Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio.

Art. 6.

Il Consiglio del consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di tre membri che collabora col presidente.

Art. 7.

La vigilanza sul Consorzio spetta al Ministero dell'industria e del commercio. I bilanci sono approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro, e per l'interno.

Agli uffici del Consorzio possono essere distaccati funzionari dello Stato o di enti pubblici territoriali locali; le retribuzioni di questi ultimi saranno rimborsate dal Consorzio.

Art. 8.

E' attribuita al Consorzio la potestà di chiedere la espropriazione di edifici e di fondi compresi nel perimetro della zona da destinare a stabilimenti industriali, a opere di protezione sociale e a pubbliche utilizzazioni. L'espropriazione è chiesta dal presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio: si applicano gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, restando attribuito al Consorzio il potere di cui al secondo comma di detto articolo 3.

Il Consorzio completerà la procedura di esproprio dei terreni già occupati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Possono altresì essere espropriati i fabbricati industriali e le aree inedificate, la cui destinazione a scopi industriali sia per qualsiasi motivo cessata.

Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al demanio pubblico.

Art. 9.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Capo dello Stato che approva lo statuto, il Consorzio compilerà il piano urbanistico generale della zona industriale.

Tale piano sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e commercio.

Il piano particolareggiato dovrà essere eseguito senza interruzioni entro i cinque anni successivi all'approvazione del piano di massima.

Art. 10.

E' autorizzata per l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per le sistemazioni stradali e per i servizi generali della zona la spesa di L. 100.000.000.

Il Ministro per le finanze e il tesoro provvederà con propri decreti alla iscrizione della detta somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 1946-1947 e 1947-1948.

Art. 11.

Alle spese di funzionamento il Consorzio provvede con contributi a carico degli enti consorziati, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio.

Art. 12.

L'agevolazione tributaria di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Alle imprese che abbiano attivato o riattivato stabilimenti tecnicamente organizzati entro il 31 dicembre 1951, è concessa l'agevolazione tributaria di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.

Le agevolazioni tributarie previste dal regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112 e dalla legge 23 marzo 1940, n. 231, sono prorogate sino al 31 dicembre 1951 e il termine di cui al secondo comma dell'articolo unico del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 112, è prolungato a 10 anni.

Art. 13.

Sono richiamate in vigore le agevolazioni ferroviarie di cui agli articoli 10 e 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, abrogate con il decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1946, n. 10, fino al 31 dicembre 1951.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Morandi — Scelba — Gullo — Campilli — Sereni — Ferrari

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 130. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 373.

Conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I concorsi per il conferimento dei posti di insegnante negl'istituti e scuole d'istruzione media di ogni tipo e grado, di direttore nelle scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e di maestro elementare, accantonati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno espletati, in deroga alle norme in vigore, secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2.

La metà dei posti di cui al precedente articolo sarà conferita mediante un concorso per soli titoli. Ad esso potranno partecipare:

a) per i posti di insegnante negli istituti e scuole d'istruzione media, coloro che siano in possesso della idoneità o dell'abilitazione relativa al concorso al quale chiedono di essere ammessi;

b) per i posti di direttore nelle scuole di avviamento professionale congiunti a cattedre di materie tecniche nelle stesse scuole, coloro che in precedente concorso, appartenente alla stessa classe di quella al quale chiedono di essere ammessi, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6/10;

c) per le direzioni didattiche, coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 13, abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai 6/10;

d) per i posti di maestro elementare, coloro che nelle prove di un precedente concorso magistrale, anche se di categoria superiore alla quinta, abbiano riportato una votazione non inferiore ai 6/10.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procedono alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da esse assegnati ai titoli e comprendono nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 60/100, se aspiranti a cattedre di istruzione media, e a posti di direttore di scuola di avviamento, o a 120/200 per i posti di direttore didattico; ovvero a 105/175 per i posti di maestro elementare.

Per quanto riguarda i concorsi a cattedere di istruzione media, le Commissioni giudicatrici stabiliranno il punteggio da attribuire ai candidati in possesso di titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione.

Art. 4.

L'altra metà dei posti sarà conferita esclusivamente attraverso un concorso per titoli e per esami.

Per essere compresi nella graduatoria dei vincitori i concorrenti dovranno aver raggiunto la votazione complessiva di cui al precedente articolo, riportando non meno di 6/10 in ognuna delle prove di esame.

Il 25 % dei posti di insegnante negli istituti di istruzione media e di maestro elementare da conferire a norma del primo comma del presente articolo è riservato:

a) nei concorsi a cattedre di istruzione media, a coloro che abbiano prestato lodevole servizio, dopo il conseguimento della laurea o di altro titolo richiesto per l'ammissione al concorso, per almeno tre anni scolastici nell'ultimo decennio, in qualità di supplenti o incaricati;

b) nei concorsi a posti di maestro elementare, a coloro che abbiano prestato, per almeno tre anni nell'ultimo decennio, lodevole servizio di provvisori o supplenti.

Art. 5.

Per i posti di insegnante elementare, i candidati, qualora non possano documentare la votazione ottenuta nelle singole prove di esame, ma possano dimostrare di aver conseguito l'idoneità in uno dei concorsi banditi dai provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione, sono parimenti ammessi a partecipare al concorso per soli titoli. In tal caso a ciascun candidato è attribuita, per ognuna di tali prove, agli effetti della graduatoria del concorso, la votazione minima richiesta per conseguire l'approvazione.

In caso di parità di votazione complessiva dei concorrenti, la precedenza è data a coloro che abbiano conseguita l'idoneità in concorsi a posti di insegnante già appartenenti a categorie più elevate.

Art. 6.

I documenti relativi ai risultati conseguiti in precedenti concorsi magistrali debbono essere rilasciati dai competenti provveditori agli studi oppure dal Ministero della pubblica istruzione limitatamente ai concorsi da esso banditi.

Art. 7.

I concorsi a posti di maestro elementare sono banditi dai singoli Provveditorati agli studi per i posti di grado 12°, nel numero che verrà stabilito dal Ministero per ciascuna provincia.

Non è consentito partecipare al concorso in più di una provincia.

Art. 8.

Nei concorsi previsti dai precedenti articoli 2 e 4, i candidati che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413, e successive estensioni e modificazioni, non inclusi nella graduatoria dei vincitori, saranno compresi in una speciale graduatoria ed assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, sempreché raggiungano nel concorso le seguenti votazioni complessive;

a) per le cattedre di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento, 70/100, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse;

b) per i posti di direttore didattico, 140/200, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse;

c) per i posti di maestro elementare 122,50/175, con 7/10 dei punti assegnati alle prove di esame e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

I candidati in attesa di nomina ai sensi del comma precedente hanno diritto di precedenza su ciascun altro aspirante, ad eccezione dei candidati di cui al l'art. 19, agli effetti rispettivamente delle nomine ad incarichi e supplenze per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione media e per le cattedre cui si riferisce il concorso al quale hanno preso parte, e delle nomine a maestro provvisorio o supplente.

Art. 9.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche al primo concorso ordinario a posti di insegnante negli istituti e scuole di istruzione media, di direttore di scuole secondarie di avviamento professionale, di direttore didattico e di maestro elementare, che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

I posti di vice segretario economo, di assistente, di tecnico agrario, di censore di disciplina, di capofficina, di istruttore pratico e di maestra di laboratorio negli istituti e scuole di istruzione tecnica, accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, saranno conferiti, per metà mediante concorso per titoli, al quale potranno essere ammessi a partecipare coloro che abbiano superato le prove di esame di un precedente analogo concorso, secondo le disposizioni contenute nei regi decreti 27 gennaio 1933, n. 153, e 16 ottobre 1934, n. 1840, e per l'altra metà mediante concorso per esami.

Le stesse norme si applicano al primo concorso ordinario per i detti posti che sarà bandito nel termine di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Qualora i posti da conferire mediante i concorsi per titoli di cui agli articoli precedenti non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante i corrispondenti concorsi per esami, e viceversa.

Al numero dei posti stabiliti per i concorsi ordinari potranno, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, essere portati in aumento quelli rimasti eventualmente disponibili perchè non coperti con i concorsi riservati di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

Art. 12.

I posti di segretario negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, di applicato negli istituti e scuole di istruzione tecnica, di prefetto di disciplina negli istituti e scuole tecniche agrarie, di sottocapofficina e di sottomaestra di laboratorio negli istituti e scuole di istruzione tecnica, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno conferiti, in deroga alle disposizioni dei regi decreti 27 novembre 1924, n. 2367 e 16 ottobre 1934, n. 1840, per mezzo di concorsi per titoli.

Art. 13.

L'art. 2 della legge 31 maggio 1943, n. 570, è modificato nel senso che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero;

b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera *a*), abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo.

Art. 14.

E' abrogata la disposizione dell'art. 9 della legge 1° giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi principali e secondarie.

L'art. 122, lettera *c*) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è modificato nel senso che sono ammessi ai concorsi per posti di maestro elementare, anche se eccedono il prescritto limite massimo di età, oltre alle categorie indicate nella lettera *c*) dell'articolo citato, e salvo l'osservanza delle altre disposizioni emanate in materia, coloro che abbiano prestato servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, o, comunque, servizio di straordinario, avvenzio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite predetto.

Art. 15.

In relazione al numero dei candidati ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media ed a posti di insegnante elementare, possono essere costituite Commissioni giudicatrici con un numero di componenti superiore a quello stabilito dal regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, e dall'art. 271 del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, modificato dal regio decreto 26 aprile 1931, n. 945, e dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1206.

Dette Commissioni potranno suddividersi in sotto commissioni che, per quanto riguarda gli istituti e scuole di istruzione media, attenderanno allo svolgimento delle operazioni dei concorsi in sedi da stabilire.

Art. 16.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di cui al presente decreto, potrà essere stabilito in quaranta giorni dalla data di pubblicazione dei relativi bandi.

Art. 17.

Dopo la pubblicazione dei bandi relativi ai concorsi di cui agli articoli 1 e 9 saranno indetti una sola volta per ogni tipo di cattedre di istituti di istruzione media e per i posti di direttore di scuole di avviamento professionale, di direttore didattico e di insegnante elementare, con le norme e le modalità stabilite dal presente decreto, concorsi riservati a coloro che, essendo in possesso del titolo legale di studio per l'ammissione ai corrispondenti concorsi ordinari, conse

guito prima del 1943, non abbiano potuto prendere parte ai concorsi stessi per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale, per comportamento contrario al regime fascista, dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia e per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti a espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento dell'autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943, emanato per qualsiasi causa d'indole politica.

Alla predetta sessione speciale sono ammessi anche coloro che per uno dei motivi di cui ai nn. 2, 3 e 4 del precedente comma, essendosi iscritti ai corsi universitari in tempo utile per conseguire il titolo prima del 1943, hanno potuto sostenere gli esami di laurea soltanto dopo la liberazione del territorio nazionale.

Gli interessati devono provare di essersi trovati in una delle condizioni dianzi indicate. Per i non iscritti al p.n.f. la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici dell'Amministrazione scolastica o delle altre Amministrazioni oppure da testimonianze di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza agli interessati al disciolto partito.

L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Quando la prova fornita dagli interessati risultasse falsa dopo la nomina, questa sarà revocata, salva l'azione penale.

Art. 18.

Il limite di età stabilito dalle vigenti diposizioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per il conferimento di cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione media, di posti di direttore di scuole secondarie di avviamento professionale, di posti di direttore didattico e di insegnante elementare, è prorogato, per coloro che sono ammessi alla sessione speciale di cui al precedente articolo, di un numero di anni pari a quello degli anni decorsi dalla data del bando del primo concorso al quale ciascun aspirante non potè partecipare. Non potrà in ogni caso essere ammesso alla sessione speciale il candidato che abbia superato i 65 anni.

L'esenzione dal limite di età di cui al primo comma varrà, per gli aspiranti di cui all'art. 17, comma primo, anche per l'ammissione ai concorsi ordinari.

Nulla è innovato per quanto attiene agli altri requisiti richiesti dalle norme vigenti per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

Art. 19.

Qualora il numero dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 17 sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento dei concorsi, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi, per non più di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, con precedenza rispetto ai candidati di cui all'art. 8, fino ad esaurimento della rispettiva graduatoria.

Ai candidati in attesa di nomina si applica il disposto dell'art. 8, ultimo comma, con precedenza rispetto ai candidati di cui all'articolo stesso.

Art. 20.

Il periodo di prova per conseguire il grado di ordinario è ridotto, per i vincitori della sessione speciale di cui sopra, da tre anni a un anno.

Art. 21.

Per quanto non è previsto dal presente decreto valgono le vigenti disposizioni sui concorsi e sugli esami di abilitazione all'insegnamento.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 maggio 1947, n. 374.

Riduzione temporanea del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Visti l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151 ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore è temporaneamente ridotto ad un anno.

Di tale riduzione non si tiene conto ai fini della iscrizione nell'albo degli avvocati, a termini degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318.

Art. 2.

Le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, continuano ad applicarsi anche dopo la scadenza del triennio

ivi stabilito a favore degli ex combattenti (militari, patrioti e partigiani) e dei reduci dalla prigionia o dai campi d'internamento all'estero, i quali conseguano la idoneità negli esami di procuratore che saranno indetti non più tardi della seconda sessione dal congedo o dal rimpatrio.

Agli effetti di cui al comma precedente sono equiparati alle categorie predette coloro che erano soggetti alle leggi razziali o che furono costretti a risiedere all'estero per motivi politici i quali conseguano la idoneità negli esami che saranno indetti non più tardi della seconda sessione dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Le disposizioni di questo decreto si applicano anche rispetto agli esami di procuratore indetti con decreto 23 novembre 1946 del Ministro per la grazia e giustizia.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 375.

Modificazioni agli articoli 1 e 6 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, relativo a norme concernenti i provveditori agli studi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n 362;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, è modificato come segue:

I posti di provveditore agli studi di 2ª classe sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione:

a) per metà, ai funzionari del grado immediatamente inferiore del ruolo del personale dei Provveditorati agli studi, mediante promozione per merito comparativo, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) per la rimanente metà, in seguito a concorso per titoli:

1) a presidi di istituti d'istruzione media governativi;

2) a funzionari di grado 7° di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

3) a professori di grado 7° di istituti d'istruzione media governativi;

4) a ispettori scolastici capi di grado 7° del personale ispettivo delle scuole elementari.

Qualora il numero dei funzionari di cui alla lettera *a*) del presente articolo non sia sufficiente a ricoprire la metà dei posti vacanti, i posti medesimi potranno essere conferiti con le modalità previste dalla lettera *b*).

Per la nomina al posto di provveditore agli studi è necessario, in ogni caso, il possesso di una laurea.

Art. 2.

L'art. 6 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, è modificato come segue:

Sino a tutto il 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di esonerare dal periodo di prova previsto dall'art. 4, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che abbiano tenuto la reggenza di un ufficio scolastico provinciale, dimostrando di possedere particolare attitudine ad esercitare le funzioni di provveditore agli studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA
CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Atti del Governo, registro n 8, foglio n. 134 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 376.

Modificazione dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, relativo al casellario centrale infortuni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, contenente disposizioni per il casellario centrale infortuni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 877, è sostituito dal seguente:

« Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1945 passa all'Istituto nazionale infortuni con la posizione da esso raggiunta a tale data.

Entro il 31 agosto 1947 una Commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all'inquadramento del personale in base a norme da emanarsi entro il 31 maggio 1947, dal Ministro stesso, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 135. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 aprile 1947, n. 377.

Istituzione di una Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 15 marzo 1944, n. 120;
Visto il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1944, numero 330;
Visto l'art. 1 primo comma, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione per l'esame delle forme di previdenza, assistenza ed assicurazioni sociali ai fini di una riforma della legislazione vigente, ispirata alle esigenze di un ordinamento più semplice ed uniforme e che estenda i limiti dell'assistenza in favore delle classi lavoratrici.

Art. 2.

La Commissione è costituita da un presidente, da un vice presidente e dai seguenti membri:

1) quattro docenti di università, scelti rispettivamente tra quelli di economia politica, di matematica attuariale, di diritto del lavoro e di medicina del lavoro;

2) quattro esperti designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

3) quattro membri in rappresentanza dei lavoratori e quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro, particolarmente esperti in materia di previdenza e di assistenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

4) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio;

6) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

I membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 possono essere sostituiti, in caso di assenza o di impedimento, da funzionari all'uopo delegati.

La Commissione può dividersi in sottocommissioni per lo studio di particolari problemi, presiedute dal vice presidente o da membri designati dal presidente della Commissione.

Alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, con voto consultivo, altri esperti nel campo del lavoro, della medicina, del diritto, della sociologia, della matematica attuariale della finanza e dell'economia nonchè i rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Possono altresì, partecipare alle sedute della Commissione, su invito del presidente, con voto consultivo, rappresentanti degli istituti di previdenza e di assistenza sociale, quando la Commissione stessa tratta argomenti, che particolarmente interessano l'attività degli istituti medesimi

La nomina del presidente, del vice presidente e dei membri della Commissione è fatta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per le finanze e il tesoro Il vice presidente è scelto tra i membri della Commissione.

Le mansioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al sesto, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale assistito da due vice segretari, scelti fra i funzionari di gruppo *A*, dello stesso Ministero.

Il segretario ed i vice segretari della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Il presidente della Commissione ha facoltà di richiedere a tutte le Amministrazioni dello Stato ed agli enti di diritto pubblico l'assistenza e la collaborazione che ritenga necessarie.

La Commissione anche a mezzo di singoli membri da essa delegati, ha diritto di prendere visione dei documenti, anche se di carattere riservato, di praticare indagini e di effettuare sopraluoghi sugli istituti esercenti la previdenza sociale e l'assistenza sociale per tutto quanto abbia riferimento alla loro attività.

Art. 4.

Entro quattro mesi dalla costituzione, la Commissione presenterà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le sue proposte per la riforma legislativa di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Il regio decreto 15 marzo 1944, n. 120, e il decreto luogotenenziale 1° ottobre 1944, n. 330, sono abrogati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ROMITA — CAMPILLI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1947
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 129 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 marzo 1947.

Cessazione della gestione commissariale della « Fondazione Acropoli Alpina » e nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1497, con la quale fu autorizzata l'erezione, sul Doss di Trento, di una costruzione monumentale da denominarsi « Acropoli Alpina » e, nel contempo, fu istituito un ente denominato « Fondazione Acropoli Alpina », con personalità giuridica propria e sede in Torino;

Visto il regio decreto 1° giugno 1942, n. 1387, con il quale fu approvato lo statuto del predetto ente;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, recante disposizioni per lo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e per la nomina di commissari straordinari;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 442, con il quale il generale di brigata, in servizio permanente, Adami Giuseppe fu nominato commissario straordinario della suddetta Fondazione;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 198, e 21 gennaio 1947, n. 5, con i quali i termini stabiliti, tra l'altro, dall'art. 3 del regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, per la cessazione della gestione straordinaria affidata a commissari dell'autorità governativa, sono prorogati al 31 marzo 1947;

Considerato che le disposizioni contenute nell'art. 4 dello statuto di cui sopra, riguardanti la composizione del Consiglio della predetta Fondazione, non possono attuarsi;

Visto l'art. 25 del Codice civile;

Viste le proposte fatte dal commissario straordinario della Fondazione in questione con i fogli nn. 14 e 18 rispettivamente dell'11 febbraio e 5 marzo 1947 e col tel. del 17 marzo 1947, in merito alla nomina dei componenti di un Consiglio provvisorio della Fondazione stessa, e. ciò sin quando non potrà nominarsi il Consiglio definitivo dopo che sarà modificato il vigente statuto;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della « Fondazione Acropoli Alpina » cessa il 31 marzo 1947.

Art. 2.

E' nominato il seguente Consiglio provvisorio della suddetta Fondazione, a decorrere dal 1° aprile 1947:

generale di brigata in servizio permanente Giuseppe Adami, presidente;

on. Ivanoe Bonomi, nella qualità di presidente dell'Associazione nazionale alpini in congedo, vice presidente;

Dante Scotoni, nella qualità di commissario dell'Associazione legionari trentini, vice presidente;

avv. Tullio Odorizzi, nella qualità di sindaco di Trento, membro;

dott. Giacomo Ghibaudo Boeri, in rappresentanza del Ministero delle finanze e del tesoro, membro;

ing. Antonino Rusconi, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, membro;

ing. Carlo Cuniberti, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro;

Giovanni Strobele, maggiore degli alpini di complemento in congedo, segretario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO — CAMPILLI — GONELLA — SERENI

Registrato alla Corte dei conti addì 21 aprile 1947
Registro Esercito n. 9, foglio n. 406. — CAGNETTA

(2303)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 marzo 1947.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1947-1950.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che col 31 dicembre 1946 sono scaduti di carica i componenti il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nominati per il quadriennio 1942-46;

Viste le designazioni degli uffici competenti ai fini della ricostituzione del Collegio stesso per il quadriennio 1947-1950;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, di riforma della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale anzidetta;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 stesso mese ed anno, di delega di attribuzioni al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. avv. Paolo Cappa;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il quadriennio 1947-1950 è costituito come appresso:

rag. Antonio Gualdi, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Leone Gori, in rappresentanza del Ministero delle finanze e del tesoro;

prof. dott. Pietro Severino Goletti, in rappresentanza della Corte dei conti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1947
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 13.

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 16 novembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed estrattiva di Enna, Villa Rosa, Valguarnera, Piazza Armerina, Calascibetta, Agira e Centuripe;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile ed estrattiva dei comuni di Aidone, Leonforte, Barrafranca, Regalbuto sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 16 novembre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile ed estrattiva dei comuni di Aidone, Assoro, Leonforte, Barrafranca e Regalbuto, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 110.

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere della provincia di Campobasso, che siano involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 121.
(2356)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui al l'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere della provincia di Foggia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 122.
(2357)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Proroga della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 22 ottobre 1946, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Massa Carrara;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che per tutti i Comuni della provincia di Massa Carrara permangono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata per la durata di giorni 90 l'applicazione dei decreti interministeriali 12 agosto 1946 e 22 ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria della provincia di Massa Carrara, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 120.

(2359)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e filandiera di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Locri;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria edile e filandiera del comune di Palmi sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 22 ottobre 1946, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e filandiera del comune di Palmi (Reggio Calabria), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate,

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza dei corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ROMITA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 116

(2358)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1947.

Nomina del Consiglio di amministrazione delle Camere agrumarie per la Sicilia e la Calabria in Messina.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto 1° maggio 1930, n. 821, col quale sono stabilite le norme per la composizione dell'amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, in Messina;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Decreto:

Sono chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina, i signori:

prof. Bruno Ricca, **presidente;**

Fiammingo Casimiro, dott. **Alfredo Terrasi**, dottore Giuseppe Mirabella, in rappresentanza degli agrumicoltori;

dott. Filippo Sergi, rag. Pietro Caminiti, dottore Corrado Lustri, in rappresentanza dei produttori di citrato di calcio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro: MORANDI

(2275)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1947.

Elevazione dell'importo maggiore consentito per l'esportazione e la reintroduzione di biglietti di banca e di Stato italiani

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE E IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto interministeriale 25 maggio 1936, relativo alla esportazione e reintroduzione di biglietti italiani di Stato e di banca in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie italiane;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1939, relativo alla esportazione ed alla importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1941, recante nuove norme per l'esportazione e l'importazione dei biglietti di banca italiani e di altri titoli stilati in lire;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Coloro che dall'Italia si recano all'estero e coloro che dall'estero rientrano in Italia possono portare seco, a modifica di quanto stabilito dal decreto Ministeriale 26 ottobre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1942, n. 3, biglietti di banca italiani da lire 50 e da lire 100, biglietti di Stato italiani di qualsiasi taglio e biglietti in lire italiane emessi in Italia dalle Autorità militari alleate di taglio non superiore a lire 100, per un importo complessivo non superiore a lire cinquemila.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle disposizioni vigenti in materia, in quanto non siano in contrasto col presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 maggio 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
VANONI

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1947.

Chiusura delle operazioni di ammasso della campagna olearia 1946-47 e disciplina dei successivi trasferimenti di olio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 340;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 6 novembre 1946, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva nella campagna olearia 1946-47;

Viste le successive norme esecutive emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 ottobre 1944, relativo al blocco dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e alla disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al solvente;

Tenuto presente il quantitativo di olio di oliva di pressione affluito agli « Oleari del popolo » in relazione al contingente nazionale stabilito;

Considerata la imprescindibile necessità di acquisire ulteriori quantitativi di olii alimentari per le esigenze del tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di ammasso dell'olio di oliva per la campagna 1946-47, previste dal decreto Ministeriale 31 ottobre 1946 e dalle successive norme esecutive emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si intendono chiuse al 31 maggio 1947.

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1947 tutti i trasferimenti di olio di oliva fuori provincia, da chiunque ed a qualsiasi titolo effettuati, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) della provincia esportatrice, che all'uopo rilascia la prescritta bolletta di accompagnamento. Rimangono, pertanto, vietati i trasferimenti extra provinciali ove non siano scortati dai documenti di legittimazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente resta subordinata, salvo i casi di cui al successivo art. 3, al preventivo versamento agli « Oleari del popolo » di una quota percentuale di olio da prelevarsi sul quantitativo che si richiede di esportare, pari al 30 % per le provincie nelle quali è stato interamente soddisfatto l'obbligo di conferimento, e fino al 50 % per le provincie nelle quali l'obbligo di conferimento non è stato soddisfatto.

Al versamento di detta quota è sempre tenuto chiunque esporti olio di oliva anche se destinato all'approvvigionamento di cooperative o di enti di consumo.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 2 viene rilasciata dall'U.P.S.E.A. senza l'obbligo di preventivo versamento di quote percentuali agli « Oleari del popolo » limitatamente:

a) ai quantitativi di olio di oliva di pressione destinati all'approvvigionamento nazionale in esecuzione dei piani di assegnazione disposti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione;

b) ai quantitativi di olio rettificato *A* e *B* destinati all'approvvigionamento alimentare nazionale in esecuzione dei piani di assegnazione disposti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione;

c) ai quantitativi di olio al solvente a bassa acidità (sino a 30°) destinati alla rettificazione per la copertura del contingente nazionale di rettificati *B*, in esecuzione dei piani predisposti dal Consorzio nazionale fra gli industriali produttori di olio dalle sanse e approvati dall'Alto Commissariato per l'alimentazione;

d) ai quantitativi di olio spettanti agli aventi diritto a norma del decreto Ministeriale 31 ottobre 1946.

Art. 4.

Per i trasferimenti degli olii al solvente ad alta acidità, oltre 30°, destinati ad uso industriale, l'autorizzazione al trasporto è subordinata al visto dell'U.P.S.E.A. della provincia dove ha sede lo stabilimento di estrazione, previo accertamento da parte dello stesso U.P.S.E.A. delle caratteristiche chimiche della merce.

Il trasferimento degli olii al solvente ad alta acidità non è subordinata all'obbligo di preventivo versamento delle quote percentuali di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Il prezzo da corrispondere dagli « Oleari del popolo » a chiunque esporti olio di oliva e, ai sensi del presente decreto, sia obbligato al conferimento della quota di cui all'art. 2, è stabilito nella misura di L. 45.000 al quintale per olio commestibile con acidità fino a 7° con tolleranza di umidità e impurità del 0,20 %, reso franco magazzino di raccolta.

Art. 6.

Le richieste per il rilascio dei documenti atti alla legittimazione dei trasferimenti extra provinciali di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto debbono essere inoltrate, da chiunque intenda esportare, agli U.P.S.E.A. delle provincie esportatrici specificando:

a) le generalità e il domicilio del richiedente;

b) la qualità e la quantità di olio che si intende esportare;

c) il Comune e la località dove l'olio si trova depositato;

d) la destinazione del prodotto, le generalità del destinatario e il suo indirizzo;

e) il mezzo con cui si intende effettuare il trasporto;

f) il giorno in cui avrà luogo il trasporto con l'indicazione dell'itinerario;

g) gli estremi del mezzo, qualora il trasporto venga fatto via mare o su strada, nonchè le generalità del vettore.

Le domande relative ai trasferimenti di olii di pressione vengono prese in esame all'atto in cui i richiedenti producono all'U.P.S.E.A. una dichiarazione del Consorzio agrario provinciale contenente tutti gli elementi relativi all'avvenuto versamento all'ammasso della quota prevista dall'art. 2 e in più presentino, in visione, la copia del bollettino di conferimento di loro competenza.

Le domande relative ai trasferimenti di cui agli articoli 3 e 4 vengono prese in esame all'atto in cui i richiedenti producano all'U.P.S.E.A. i documenti attestanti la legittimità dell'esportazione.

Art. 7.

Gli U.P.S.E.A. rilasceranno, per ogni singola partita da trasportare, la bolletta di accompagnamento, che dovrà scortare il prodotto durante il viaggio comunque effettuato.

Tale bolletta, a cura dell'intestatario della medesima ed entro 24 ore dall'arrivo a destinazione della merce, deve essere inviata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'U.P.S.E.A. della provincia importatrice, che provvede ad annullarla.

Art. 8.

I trasferimenti degli olii nell'ambito delle singole provincie di produzione possono essere disciplinati con appositi provvedimenti dei prefetti, su proposta degli U.P.S.E.A.

Art. 9.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° giugno 1947.

Roma, addì 11 maggio 1947

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

L'Alto Commissario per l'alimentazione
CERRETI

(2417)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Milani Mario avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 149 decisioni N. 124/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 22 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro, con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Milani Mario fu Luigi, residente in Milano, via Briggi, 22, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Il ricorso deve essere accolto, per non avere egli svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Milani Mario e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 22 aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2190)

Esito del ricorso presentato da Lazotti Fausto avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 150 decisioni N. 262/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 23 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro, con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Lazotti Fausto fu Luigi e fu Marrani Elettra, nato a Castelnuovo Magra il 23 dicembre 1896, domiciliato in Milano, via della Sila, 19, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946 n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Lazotti Fausto contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 28 aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2191)

Esito del ricorso presentato da Caminiti Vincenzo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 151 decisioni N. 190/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 28 del mese di aprile, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dottor Polistina Ferdinando, membro, dott. Sciaudone Angelo, membro, con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Caminiti Vincenzo fu Giovanni, nato a Cervari il 29 agosto 1884, residente in Cariati (Cosenza), ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Caminiti Vincenzo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 28 aprile 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2192)

Esito del ricorso presentato da Dalla Sega Ugo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 154 decisioni N. 105/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di maggio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Dalla Sega Ugo fu Angelo, nato in provincia di Trento l'8 gennaio 1901, residente in Trento, via Grazioli n. 35, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*)

dato che il Dalla Sega non ha svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista . . .

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Dalla Sega Ugo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946

Roma, addì 7 maggio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2360)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 17 del 21 maggio 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con circolare n. 17 del 21 maggio c. a ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

20. - *Alcole metilico*: franco magazzino consegnatario, comprese imposte, imballaggio originale gratuito, per peso netto di merce: L. 150 al kg.;
delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 135 da versare al Fondo lire.

21. - *Nerofumo*:
a) nerofumo di fornace franco magazzino consegnatario: L. 80,50 al kg.;
delle quali L. 8 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 72,50 da versare al Fondo lire;
b) nerofumo di fiamma franco magazzino consegnatario: L. 94 al kg.;
delle quali L. 8 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 86 da versare al Fondo lire.

22. - *Benzolo*:
a) benzolo puro franco magazzino consegnatario: L. 105 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 95 da versare al Fondo lire;
b) benzolo industriale franco magazzino consegnatario: L. 90 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 80 da versare al Fondo lire.

23. - *Toluolo* franco magazzino consegnatario: L. 135 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 125 da versare al Fondo lire.

24. *Xilolo nitrabile*: in massa, franco magazzino consegnatario: L. 140 al kg.,
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 130 da versare al Fondo lire.

25. - *Nafta solvente da catrame*: in massa, franco magazzino consegnatario. L. 90 al kg.,
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 80 da versare al Fondo lire.

26. - *Filati di lana per agugliería*: per le vendite al consumatore in tutta Italia: L. 1950 al kg

27. - *Magnesite calcinata*, franco magazzino consegnatario: L. 30 al kg.;
delle quali L. 4,30 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 25,70 da versare al Fondo lire.

28. *Mattoni di magnesite*, franco magazzino consegnatario: L. 50 al kg.;
delle quali L. 7 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 43 da versare al Fondo lire.

29. - *Legname*, franco magazzino consegnatario per la partita di tonnellate 3578 sbarcate a Genova: L. 17.000 al metro cubo;
delle quali L. 3500 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 13.500 da versare al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(2436)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 14 aprile 1947, concernente la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale avanti la Corte Suprema di cassazione ed al Tribunale Supremo militare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 16 maggio 1947, al n. 21, seconda linea, della tabella in calce al decreto medesimo, ove è detto: «stampa motivi in corso...» ecc., si deve leggere: «stampa motivi di ricorso...» ecc.

(2404)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa agricola «Napoleone Colajanni», con sede in Menfi

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 aprile 1947, il dott. Rosario Levanto è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa agricola «Napoleone Colajanni», con sede in Menfi, con i poteri del Consiglio di amministrazione, fino all'8 luglio 1947.

(2260)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 maggio 1947 - N. 104

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8393		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	901,50
Nuova Zelanda	322,60	Sterlina	3.528 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	229 —

Rendita 3,50 % 1906	78,25
Id 3,50 % 1902	77,50
Id 3 % lordo	65,60
Id. 5 % 1935	88 —
Redimibile 3,50 % 1934	72,025
Id 3,50 % (Ricostruzione)	79,60
Id 5 % 1936	88,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96 —
Id 5 % (15 febbraio 1950)	93,425
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,275
Id 5 % quinq 1950 (3ª serie)	93,025
Id. 5 % quinq 1950 (4ª serie)	92,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	88,90
Id. 5 % convertiti 1951	93,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* — SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.